

no 56

Azienda USL 10 di Firenze - Comuni Zona Socio-Sanitaria del Mugello

SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

Via Palmiro Togliatti, n° 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI) - Tel. 0558451430 – Fax 0558451414
e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N. 29 del 28/07/2010

Oggetto: Affidamento del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 ed approvazione schema di contratto.

Il Direttore
Dott. Massimo Principe

Esecutivo dal 28/07/2010

Pubblicato il 28/07/2010

Importo di spesa: € 4.800,00 I.V.A. compresa

L'anno duemiladieci, il giorno ventotto del mese di luglio il sottoscritto Dott. Massimo Principe, nella sua qualità di Direttore del Consorzio Società della Salute del Mugello

IL DIRETTORE

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 e s.i.m. “Disciplina del servizio sanitario regionale” che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quale enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del 23/12/2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti che partecipano al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva e dello Statuto a seguito della presa visione degli atti già approvati dai Consigli comunali e dal Direttore generale dell’Azienda U.S.L. 10 di Firenze;

VISTO il decreto del Presidente di questa SdS n. 1/2010 con il quale il sottoscritto Dott. Massimo Principe è stato nominato quale Direttore del Consorzio Società della Salute del Mugello per il periodo dal 01/06/2010 al 22/12/2014, data di scadenza del mandato presidenziale;

VISTO il d.lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della L. 3/08/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. e segnatamente gli articoli 1, 17 e 28, ai sensi dei quali il datore di lavoro deve provvedere a redigere il documento relativo alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative e ad istituire il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

RICHIAMATO l’art. 31 del decreto legislativo sopra citato che stabilisce:

- “il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, o incarica persone e servizi esterni ...” (comma 1);
- “gli addetti ed i responsabili dei servizi di prevenzione interni ed esterni di cui al comma 1, devono possedere le capacità ed i requisiti professionali di cui all’art. 32 ...” (comma 2);
- “il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’Azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32” (comma 4);

PRESO ATTO che con deliberazione n. 23 del 30/06/2010, l’Assemblea di questa S.d.S. Mugello ha stabilito di esternalizzare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, come previsto dall’art. 31 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, attraverso l’appalto dello stesso, dando conseguente mandato al Direttore per la scelta del contraente cui affidare il servizio stesso e la relativa stipula del contratto;

CONSIDERATO:

- che questa SdS utilizza locali, arredi e strumenti degli enti aderenti (Comuni della Zona distretto Mugello e Azienda USL 10 di Firenze);
- che il personale, in fase di prima applicazione, è messo a disposizione dagli enti aderenti al Consorzio di questa SdS come previsto dall’art. 142 bis della LRT n. 40/2005 e s.m.i.;
- che la maggior parte dei Comuni soci di questa SdS, hanno affidato i compiti previsti dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. sopra citato alla ARECO s.a.s. di A. Recami & C. di Firenze la quale presenta tutti i requisiti e le competenze necessarie richieste dalla legge stessa;
- che la suddetta società pertanto è già in possesso sia della documentazione relativa alla sicurezza dei locali di proprietà degli enti aderenti a questo Consorzio che della valutazione dei rischi e la relativa individuazione delle misure di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro, quindi riutilizzabile per la valutazione della sicurezza di questa SdS;

- che attraverso ripetuti contatti con la ARECO s.a.s. sono stati concordati i contenuti del servizio come riportati nello schema di contratto di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che la proposta di spesa per effettuare tale servizio di prevenzione e protezione dai rischi da parte della ARECO s.a.s., pari a complessivi € 4.000,00 al netto dell'I.V.A. al 20%, è ben al di sotto del limite previsto dal d.lgs. del 12/04/2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", che all'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia", comma 11, consente l'affidamento diretto;
- che la spesa complessiva da corrispondere alla ARECO s.a.s. per lo svolgimento del servizio, pari ad € 4.800,00 comprensiva di IVA al 20%, trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2010 di questa S.d.S. Mugello di cui alla deliberazione dell'Assemblea n. 26 del 30/06/2010;
- che la suddetta proposta da parte della Società ARECO s.a.s. prevede la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione di cui alla legge sopracitata in capo all'Ing. Recami in possesso dell'adeguata professionalità richiesta dalla legge stessa;

RITENUTO quindi di affidare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi - per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla stipula del contratto e tenuto conto dei processi e delle attività già assicurate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dagli enti aderenti al Consorzio S.d.S. Mugello - alla ARECO s.a.s. con sede legale in Firenze, Via delle Mantellate n. 8, con la responsabilità del servizio stesso in capo all'Ing. Alberto Recami, in possesso dell'adeguata professionalità richiesta dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

DATO ATTO che, come si evince dai compiti attribuiti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi specificati all'art. 2 del contratto allegato "A", il suddetto affidamento eviterà ogni duplicazione di funzioni fra gli enti aderenti al Consorzio;

VISTO l'art. 18 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute del Mugello e ritenuta la competenza ai sensi delle medesime disposizioni statutarie.


Per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

DISPONE

1. **DI AFFIDARE** il servizio di prevenzione e protezione dai rischi - per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla stipula del contratto e tenuto conto dei processi e delle attività già assicurate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dagli enti aderenti al Consorzio S.d.S. Mugello - alla ARECO s.a.s. con sede legale in Firenze, Via delle Mantellate n. 8, con la responsabilità del servizio stesso in capo all'Ing. Alberto Recami, in possesso dell'adeguata professionalità richiesta dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
2. **DI APPROVARE** lo schema di contratto da sottoscrivere tra questa S.d.S. e la ARECO s.a.s., di cui all'allegato "A", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva da corrispondere alla ARECO s.a.s. per lo svolgimento del suddetto servizio è pari ad € 4.800,00 I.V.A. compresa e trova la adeguata copertura finanziaria nel bilancio 2010 di questa S.d.S.;
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito internet di questa S.d.S., nonché mediante affissione all'Albo Pretorio della S.d.S. per quindici giorni consecutivi;

5. **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, al Collegio di Direzione, alla ARECO s.a.s.

IL DIRETTORE
(Dott. Massimo Principe)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Massimo Principe', written over the typed name.

<i>ALLEGATI</i>	<i>parte integrante</i>	<i>semplici</i>
Schema contratto	X	

PUBBLICAZIONE

N⁵⁶.....Registro Pubblicazione

Il presente provvedimento è pubblicato oggi all'Albo del Consorzio e sul sito informatico e vi rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi.

Borgo San Lorenzo, li 28/07/2010

L'ADDETTO ALLA SEGRETERIA
F.to

La presente copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Borgo San Lorenzo, li 28/07/2010

L'ADDETTO ALLA SEGRETERIA
F.to

da partecipare a:

- Enti aderenti
- Collegio Sindacale
- Collegio di Direzione
- ARECO s.a.s.

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.**

TRA

la **Società della Salute del Mugello** con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI), Via Palmiro Togliatti n. 29, partita I.V.A. n. 05517830484, rappresentata dal Direttore Dott. Massimo Principe, residente per la carica presso la sede dell'Ente, che interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della Società della Salute del Mugello (di seguito anche indicata come "S.d.S. Mugello");

E

la **ARECO s.a.s.** di Alberto Recami & C., con sede legale in Firenze, Via delle Mantellate n. 8, partita I.V.A. n. 03713450488 rappresentata dall'Ing. Alberto Recami (di seguito anche indicata come "affidatario");

PREMESSO CHE

- con deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 30/06/2010, la S.d.S. Mugello ha esternalizzato il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, come previsto dall'art. 31 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008;
- con provvedimento del Direttore della S.d.S. Mugello n. 29 del 28/07/2010 il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è stato affidato alla ARECO s.a.s. di A. Recami & C.;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto del contratto

- 1- La Società della Salute del Mugello affida alla ARECO s.a.s., che accetta, il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in attuazione del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tenuto conto dei processi e delle attività già assicurate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, dagli enti aderenti al Consorzio S.d.S. Mugello.
- 2- Il Direttore della S.d.S., in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge sopra citata, individua l'Ing. Alberto Recami quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (cosiddetto RSPP).

ART. 2 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1- I compiti che la Società ARECO s.a.s., con l'Ing Alberto Recami quale responsabile del servizio, dovrà svolgere per il servizio di prevenzione e protezione dai rischi della S.d.S. Mugello sono quelli specificati dal d.lgs. n. 81/2008 ai cui contenuti si rinvia per tutto quanto qui non espressamente specificato e che prevede:

- a) l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della organizzazione della S.d.S. Mugello;
- b) l'elaborazione del documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nel quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa nonché l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- c) l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività della S.d.S. Mugello con indicazione specifica degli adempimenti obbligatori per legge;
- d) la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica, indetta almeno una volta l'anno, di cui all'articolo 35 del sopracitato decreto;
- f) la comunicazione delle adeguate informazioni ai lavoratori in materia di sicurezza, di cui all'articolo 36 del sopracitato decreto.

In particolare i compiti previsti ricomprendono, come specificato anche nella proposta della Areco s.a.s. del 16.06.2010:

- sopralluoghi e/o verifiche in tutte le diverse sedi (Comuni soci della S.d.S., Comunità Montana Mugello, Poliambulatorio di Borgo San Lorenzo, Centri di socializzazione affidati in appalto a terzi, ecc.) in cui presta attività il personale assegnato alla S.d.S. Mugello, con redazione di specifico verbale da trasmettere al Direttore della SdS Mugello;
- informazioni al Direttore della SdS Mugello circa gli obblighi, le responsabilità, nonché le modalità e le cautele da adottarsi nei rapporti con gli enti soci della S.d.S.;

- redazione del documento sulla valutazione dei rischi che tenga conto di ogni mansione considerato i rischi presenti in ciascun luogo di lavoro;
- specifica indicazione degli adempimenti obbligatori periodici in materia di sicurezza e salute;
- illustrazione ai Responsabili delle Aree organizzative della S.d.S. Mugello del documento sulla valutazione dei rischi e delle sue implicazioni sia nei confronti degli enti di tutela che degli enti soci della S.d.S. Mugello;
- fornitura di documentazione utile alla gestione della sicurezza (schede di lavoro in sicurezza per mansione, procedure varie, sussidi documentari per la formazione, ecc.);
- fornitura, illustrazione e ausilio all'applicazione di una specifica procedura di gestione dei contratti di appalto e delle convenzioni stipulate dalla S.d.S. Mugello con i fornitori (compreso l'elaborazione e redazione di DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza - in riferimento ai rischi indotti da imprese esterne per operazioni svolte all'interno dei luoghi di lavoro);
- sopralluoghi straordinari per specifiche emergenze, secondo necessità e su chiamata;
- aggiornamento sulle novità normative su problematiche di interesse per l'ente (trasmissione a mezzo di posta elettronica);
- assistenza telefonica su argomenti di pertinenza;
- reperibilità per necessità urgenti in materia;
- redazione di un piano e di planimetrie di emergenza qualora non fosse applicabile quello degli enti soci della SdS Mugello;
- un incontro di aggiornamento formativo generale, informazione e illustrazione per tutti gli addetti della S.d.S. Mugello;
- specifica formazione antincendio a basso rischio (4 ore) per alcuni addetti assegnati alla S.d.S. Mugello;
- organizzazione e partecipazione ad una esercitazione di evacuazione o simulazione della stessa, riunendo tutti gli interessati in un solo luogo;
- possibilità di partecipare agli incontri periodici di formazione e aggiornamento normativo tenuti dalla Areco s.a.s. in Mugello per i rappresentanti dei vari Comuni;

- preparazione congiunta e partecipazione alla riunione annuale necessaria qualora si superino i 15 addetti.

2- I compiti sopra indicati si applicano nei confronti di tutto il personale assegnato o coordinato funzionalmente alla S.d.S. Mugello e in tutte le sedi in cui esso svolge le proprie funzioni.

3- I suddetti compiti saranno svolti utilizzando, ove possibile, la documentazione relativa alla sicurezza dei locali di proprietà degli enti aderenti a questo Consorzio di cui la società sia già in possesso.

4- I suddetti compiti saranno svolti avendo cura di evitare eventuali duplicazioni di funzioni fra gli enti aderenti al Consorzio, come previsto dall'art. 71 quindicesimo comma 3 della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.

ART. 3 - Durata del contratto

1- Il presente contratto ha la durata di dodici mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

ART. 4 - Importo del contratto

1- La S.d.S. Mugello si impegna a trasferire alla ARECO s.a.s. per lo svolgimento del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, per il periodo di dodici mesi, la somma complessiva di € 4.000,00 al netto dell'I.V.A. al 20%.

2- La suddetta somma sarà trasferita alla ARECO s.a.s., con le seguenti modalità:

- il 50% a seguito della consegna alla S.d.S. Mugello del Documento sulla Valutazione dei Rischi;
- il restante 50% in due rate quadrimestrali.

3- La liquidazione delle somme dovute sarà effettuata a seguito di presentazione di regolare fatturazione, entro i termini stabiliti dalla legge.

ART. 5 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

1- L'affidatario assume l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sia a livello nazionale che regionale.

2- La gestione del servizio sarà effettuata dall'affidatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

3- L'affidatario avrà l'obbligo di applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, ivi comprese le successive modificazioni, sia per

quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, infortunistico e di igiene del lavoro.

ART. 6 - Recesso

1- Le parti, anteriormente alla scadenza del termine stabilito all'art. 3, potranno recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno un mese, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2- In caso di recesso saranno corrisposti dalla S.d.S. Mugello all'affidatario Areco s.a.s. gli importi in modo proporzionale rispetto all'attività svolta fino a quel momento e dovrà comunque essere espletata l'attività in base ai pagamenti effettuati.

ART. 7 - Riservatezza

1- La ARECO s.a.s. è tenuta ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare ad essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal d.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice privacy) e a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito del servizio svolto.

2- Tutti i dati che saranno comunicati dalla S.d.S. Mugello sono affidati alla persona che in base all'organizzazione della ARECO s.a.s. ha le funzioni di Titolare ai sensi del codice di cui sopra, il quale ha l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice stesso e delle altre norme in materia di protezione dei dati personali ed in particolare delle seguenti disposizioni:

- il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano effettuate da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice;

- i dati comunicati non potranno essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;

- i dati non devono essere manipolati illegittimamente; se necessario devono essere aggiornati; debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento; possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione;

debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei diritti previsti dal Codice; debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso.

3- La ARECO s.a.s. garantisce il rispetto dei principi previsti dal Codice della privacy, di pertinenza, adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente contratto.

ART. 8 - Foro competente

1- Per qualsiasi controversia giudiziale dovesse insorgere in conseguenza del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.

ART. 9 - Norme di rinvio

1- Per quanto non indicato espressamente nella presente convenzione si applicano le norme previste dal Codice civile e la normativa vigente in materia.

ART. 10 - Oneri fiscali e registrazione

1- Gli oneri fiscali inerenti all'imposta di bollo sono a carico dei contraenti in parti uguali.

2- Il presente atto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Borgo San Lorenzo, li

**Per ARECO s.a.s.
Ing. Alberto Recami**

**Per Società della Salute del Mugello
Il Direttore Dott. Massimo Principe**

.....

.....

A mente dell'art. 1341 del codice civile le parti specificamente approvano i patti di cui agli artt. 6 "Recesso" e 8 "Foro competente".

**Per ARECO s.a.s.
Ing. Alberto Recami**

**Per Società della Salute del Mugello
Il Direttore Dott. Massimo Principe**

.....

.....